

Causa C-391/97

Frans Gschwind contro Finanzamt Aachen-Aussenstadt

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Finanzgericht di Colonia)

« Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) —
Parità di trattamento — Non residenti — Imposta sul reddito —
Aliquota per i coniugi »

Conclusioni dell'avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate
l'11 marzo 1999 I-5453
Sentenza della Corte 14 settembre 1999 I-5478

Massime della sentenza

Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento — Retribuzione — Imposte sul reddito — Normativa nazionale che subordina, per i coniugi non residenti, il godimento di un'agevolazione fiscale riconosciuta ai coniugi residenti ad una condizione di limiti di reddito — Ammissibilità — Presupposti
[Trattato CE, art. 48, n. 2 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 2, CE)]

L'art. 48, n. 2, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 2, CE) deve essere interpretato nel senso che esso non osta all'applicazione di una normativa di uno Stato membro che riconosce alle coppie di coniugi residenti il beneficio di un'agevolazione fiscale e, allo stesso tempo, subordina l'applicazione della stessa agevolazione alle coppie di coniugi non residenti alla condizione che almeno il 90% del loro reddito complessivo sia soggetto all'imposta nel detto Stato membro o, se tale percentuale non è raggiunta, che i loro redditi di fonte straniera non soggetti ad imposta nel detto Stato non superino un certo limite, facendo salva così la possibilità di prendere in considerazione la loro situazione personale e familiare nel loro Stato di residenza.

Infatti, la circostanza che uno Stato membro non faccia fruire un non residente di talune agevolazioni fiscali che concede al residente non è di regola discriminatoria, in quanto, in materia di imposte dirette, la situazione dei residenti e quella dei non residenti in uno Stato non sono, di regola, comparabili. Con particolare riguardo ad una coppia di coniugi non residenti, uno dei quali lavori nello Stato d'imposizione considerato e che, data l'esistenza di una base imponibile sufficiente nello Stato di residenza, possa vedere presa in considerazione da parte dell'amministrazione tributaria di quest'ultimo Stato la sua situazione personale e familiare, tale coppia non versa in una situazione analoga a quella di due coniugi residenti, anche se uno dei coniugi lavora in un altro Stato membro.